

Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri

Italian Chiroptera Research Group

STATUTO

1. Art. 1 - Denominazione, sede e logo

Il "Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri" (Italian Chiroptera Research Group) è un'associazione senza fini di lucro, avente sede presso l'Università degli Studi dell'Insubria, Via Dunant, 3 Varese.

Il Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri confluisce all'interno dell'Associazione Teriologica Italiana (A.T.It.) accettandone in toto le finalità e opera all'interno di essa in modo indipendente, quale espressione operativa specializzata di essa. Il logo del Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri (G.I.R.C.) è un'orecchione in volo con le ali aperte e ripiegate dietro il dorso con, in secondo piano, il contorno della luna.

2. Art. 2 - Scopi del Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri

Il Gruppo non ha fini di lucro, è apartitico e aconfessionale.

Scopi del Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri sono:

- a) promuovere lo sviluppo della ricerca sui Chiroterri in Italia, sostenendo e proponendo lavori sia a carattere nazionale sia internazionale, finalizzati alla migliore conoscenza dei Chiroterri e degli ecosistemi di cui essi fanno parte;
- b) coordinare e promuovere iniziative volte alla tutela ed alla conservazione del patrimonio naturale, con particolare riferimento alla chirotterofauna;
- c) offrirsi come punto di riferimento consultivo per le istituzioni e gli Enti pubblici e privati nel campo delle conoscenze, della tutela e della ricerca sui Chiroterri;
- d) fungere da punto di riferimento nazionale nei confronti degli organismi internazionali in relazione a problematiche specifiche inerenti la chirotterofauna;
- e) coordinare e promuovere iniziative volte alla divulgazione di corrette informazioni sui Chiroterri.

Al fine di perseguire tali scopi il Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri può:

- a) costituire al suo interno gruppi di lavoro operanti su tematiche specifiche;
- b) organizzare e patrocinare Convegni, Seminari, cicli di conferenze, riunioni e attività simili che favoriscano incontri e scambi di idee tra ricercatori italiani e stranieri operanti nel campo dello studio dei Chiroterri;
- c) promuovere la valorizzazione della stampa specialistica sulla biologia dei Chiroterri;
- d) collaborare in sinergia con tutte le Associazioni e le Organizzazioni, nazionali ed internazionali, che perseguono gli stessi scopi;
- e) esercitare ogni altra attività che, direttamente o indirettamente, sia utile al raggiungimento dei fini predetti.

3. Art. 3 - Soci

Sono da considerarsi Soci tutte le persone fisiche o giuridiche regolarmente iscritte all'A.T.It., che facciano richiesta di iscrizione e intendano collaborare per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 previa l'approvazione del Consiglio Direttivo del Gruppo. Sono distinti in:

- a) Ordinari: coloro che aderiscono al Gruppo collaborando attivamente al perseguimento delle finalità di cui all'Art. 2;
- b) Onorari: il Consiglio Direttivo può, con maggioranza assoluta dei voti, nominare "socio onorario" una personalità del mondo culturale e/o scientifico con particolari meriti in campo chirotterologico (che può anche non essere iscritto all'A.T.It.), o che

abbia fornito un notevole contributo alla vita dell'associazione. I Soci onorari vengono individuati dal Consiglio Direttivo, il quale deve votarne all'unanimità la candidatura prima di poterla proporre all'Assemblea per la nomina. I Soci onorari sono considerati tali dopo accettazione della nomina conferita.

•

4. Art. 4 - Organi Sociali

Sono organi del Gruppo: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Coordinatore; il Vice Coordinatore. Il GIRC può inoltre costituire, a livello inter-regionale, regionale o provinciale, dei Centri di Coordinamento (CC).

5. Art. 5 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta dai Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale A.T.It., nonché dai Soci Onorari, questi ultimi con solo potere consultivo.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria vota a maggioranza assoluta dei Soci presenti (50% più uno) ed è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo mediante un avviso da inviare ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso deve anche contenere l'ordine del giorno.

Sono ammesse due deleghe per persona.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore che ne constata anche la regolare costituzione. In assenza del Coordinatore l'Assemblea è presieduta dal vice Coordinatore ed in caso di assenza di quest'ultimo dal socio più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Straordinaria vota a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

Può essere convocata:

- a) dal Consiglio Direttivo;
- b) dal 50% +1 dei soci.

In prima convocazione le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono valide con la presenza di almeno il 50%+1 dei Soci, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) approvare la relazione annuale sull'attività del Gruppo e le linee direttive nonché l'eventuale bilancio consuntivo e preventivo di ciascun esercizio, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) approvare modifiche allo Statuto;
- b) deliberare l'eventuale scioglimento del Gruppo;
- c) deliberare l'eventuale scioglimento dell'intesa con l'A.T.It.

6. Art. 6 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, composto da 5 soci, è eletto dall'Assemblea dei Soci con voto segreto e a maggioranza semplice. In caso di parità nei risultati delle votazioni prevale il più giovane di età. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 2 anni e i singoli membri non sono eleggibili alla stessa carica per più di tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Coordinatore ed il vice Coordinatore.

Il Consiglio Direttivo è investito senza eccezioni di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sulle iniziative da assumere per il conseguimento degli scopi del Gruppo, ed in particolare:

- a) fissa le direttive per la realizzazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di attuazione, ne controlla l'esecuzione;

- b) decide sull'attività e le iniziative del Gruppo, sulla sua collaborazione con terzi e sulla gestione dei fondi disponibili;
- c) predisporre i rendiconti dell'attività ed i progetti di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci;
- d) approva le nuove richieste di ammissione e delibera gli eventuali provvedimenti di espulsione;
- e) delibera la nomina dei Soci Onorari;
- f) decide eventuali spostamenti della sede del Gruppo;
- g) convoca l'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Coordinatore con un avviso recapitato, almeno 15 giorni prima della data di convocazione, a ciascuno dei Soci. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide a maggioranza assoluta dei Soci in carica.

7. Art. 7 - Coordinatore

Il Coordinatore rappresenta legalmente il Gruppo di fronte a terzi e svolge la funzione di coordinamento del Consiglio Direttivo. Inoltre, si fa carico di rappresentare il Gruppo nei rapporti con le istituzioni ed altre Associazioni, in particolare con il Direttivo dell'A.T.It. Il Coordinatore ha la facoltà di proporre provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo.

8. Art. 8 - Vice Coordinatore

Il Vice Coordinatore sostituisce a tutti gli effetti il Coordinatore, in caso di assenza di quest'ultimo.

9. Art. 9 - Centri di Coordinamento

I Centri di Coordinamento (CC) possono essere costituiti nell'ambito di un territorio inter-regionale, regionale o provinciale con la finalità di rendere più efficiente e capillare l'intervento del GIRC su scala locale e/o di trattare specifiche tematiche in armonia con le finalità dell'Associazione. L'istituzione dei CC deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, e ciascun CC deve essere costituito da un numero minimo di 5 Soci. L'istituzione di ogni Centro deve essere vagliata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, dietro presentazione di un programma di lavoro in armonia con le finalità dell'Associazione.

Ciascun CC identifica un Responsabile al proprio interno. Il Responsabile del CC svolge la funzione di coordinamento del CC, persegue gli scopi del Gruppo e comunica con il Consiglio Direttivo del GIRC.

L'attività dei Centri si svolge nell'ambito dell'indirizzo generale del GIRC ed è rendicontata semestralmente al Consiglio Direttivo e annualmente all'Assemblea dei Soci.

10. Art. 10 - Fondo comune e Esercizio sociale

Il GIRC può avvalersi di un fondo comune gestito da detta associazione tramite l'A.T.It. Questo fondo può essere costituito da una percentuale sui contributi associativi dell'A.T.It. (periodicamente concordata con l'A.T.It.), eventuali contributi straordinari dei Soci stabiliti dall'Assemblea, contributi di Enti pubblici e privati, donazioni, lasciti e libertà di genere, rimborsi, eventuali avanzi di gestione.

Nel fondo comune potranno inoltre confluire proventi derivanti da occasionali attività di consulenza e formazione in campo chiroterologico assunte direttamente dal GIRC tramite l'A.T.It. ed espletate dai propri Soci, dedotti costi e spese da essi sostenuti, che potranno essere rimborsati secondo le modalità generali stabilite dall'Assemblea. Costituiscono inoltre fondo comune tutti i beni acquistati con introiti di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione del fondo comune, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie del GIRC.

È vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso dell'esistenza del GIRC, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

11. Art. 11 - Accettazione dello Statuto

Ciascun Socio si impegna ad accettare all'atto dell'iscrizione il presente Statuto.

12. Art. 12 - Recesso di un Socio.

La qualifica di Socio Ordinario può venir meno per il mancato rinnovo della quota sociale A.T.It. per più di un'annualità, e per decadenza decretata dal Consiglio Direttivo del GIRC per motivi che comportino danno alla vita e all'immagine dell'Associazione.

La qualifica di Socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può venir meno nei seguenti casi:

- a) recesso volontario a seguito di comunicazione al Consiglio Direttivo, che ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione;
- b) provvedimento di esclusione a seguito di comportamenti ritenuti in contrasto con i fini ed i principi del Gruppo: è deliberato con voto di maggioranza dell'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Ha effetto immediato.

•

13. Art. 13 - Scioglimento del Gruppo.

In caso di scioglimento del Gruppo, l'Assemblea dei Soci delibera la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ad Associazioni, Fondazioni, Enti o comunque ad iniziative aventi scopi affini o connessi a quelli sociali.

Sono escluse la ripartizione di quote tra i Soci, il rimborso delle quote associative o la devoluzione a privati.

14. Art. 14

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le leggi ed i principi del Diritto vigenti.

Modificato nel corso dell'Assemblea Straordinaria dei soci svoltasi a Civitella Alfedena (AQ) il 9 maggio 2014